

Introduzione

Per molto tempo la scienza giuridica ha cercato di scoprire quali fossero i principi e come attuare un diritto giusto che fosse fedele “alla volontà di Dio, alla natura e alla ragione umana”. Il diritto comparato evidenzia, oltre alle varie concezioni del diritto, le modalità con cui le norme vengono applicate e da ciò fa induttivamente discendere i tipi di società che le adottano così da dedurre un’interpretazione sistematica del sistema giuridico stesso. Nel contempo è ritenuto “utile per meglio conoscere il nostro diritto nazionale e per migliorarlo”¹. Nulla vieta che la comparazione possa avere a oggetto la legislazione di uno stesso ordinamento in periodi diversi, e sembra potersi affermare che un’importante chiave di lettura e strumento utilizzabile, soprattutto in ambito processuale, che renda possibile la comparazione tra ordinamenti moderni e passati, sia il procedimento probatorio. In ambito penalistico - considerata l’incisività delle norme sui diritti del singolo - la sua struttura e la sua dinamica consentono, infatti, di verificare il livello di tutela garantito a qualsiasi soggetto sottoposto ad accertamenti. Ne consegue che ancor più significativo è il procedimento di applicazione delle *misure di prevenzione*² nel momento in cui si consideri che, mentre l’attività di indagine in relazione alla responsabilità penale ha per oggetto l’eventuale commissione di un reato, o meglio, di un fatto previsto dalla legge come reato, il giudizio di prevenzione riguarda la pericolosità sociale del soggetto a prescindere dalla realizzazione di una condotta criminosa. Infatti, le misure di prevenzione – *ante o*

¹) René, *I grandi sistemi giuridici contemporanei - Terza edizione italiana a cura di Rodolfo Sacco* -, Padova, 1980, pp. 2 e 5.

²) L’articolo 29 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136* - rubricato *Indipendenza dall’esercizio dell’azione penale* - dispone che “L’azione di prevenzione può essere esercitata anche indipendentemente dall’esercizio dell’azione penale”.

praeter delictum – si aggiungono come una terza opzione alle pene e alle misure di sicurezza applicabili *post-delictum*. Uno sguardo al futuro che non può non avere legami con il passato e che impegna il giudice a formulare una prognosi di pericolosità basandosi su elementi fisiologicamente ipotetici. La giurisprudenza della Corte costituzionale nel corso degli anni ne ha delineato, non comparando nel testo costituzionale alcuna menzione delle misure di prevenzione, i confini di legittimità e quindi di operatività, all'interno dei limiti consentiti dal rispetto del principio di legalità e all'esistenza delle garanzie giurisdizionali. Questo anche in relazione al fatto che, pur prendendo atto della progressiva adozione di esse come strumenti di controllo della criminalità organizzata (e non solo), mentre la differente natura e oggetto dell'accertamento potrebbe giustificare “la ritenuta autonomia del procedimento di prevenzione rispetto al processo penale” sul piano dell'attività investigativa, “deve invece perdere consistenza sul versante delle regole del procedimento probatorio e del giudizio, in quanto a presidio di una decisione giusta”³.

Come riequilibrare, allora, la fortuna di questi strumenti “camaleontici”, “insidiosi e subdoli” che hanno avuto la capacità di sapersi adeguare alle esigenze contingenti della società per celerità, certezza ed efficacia rispetto ai classici strumenti della prevenzione penale, con i principi costituzionali di riferimento quali legalità, personalità della responsabilità, di inviolabilità dei diritti della difesa, di presunzione di non colpevolezza e del giusto processo così come imposto dall'art. 111 della Costituzione ed equo, come affermato dall'art. 6 Cedu?

Quanto si è realizzato di ciò che Beccaria auspicava affermando che “È meglio prevenire i delitti che punirgli. Questo è il

³ In questo senso Petrini, *Profili processuali delle misure ablativa fra codice antimafia e giusto processo*, in *Arch. pen.*, 2016, n. 2, p.1.

fine principale d'ogni buona legislazione, che è l'arte di condurre gli uomini al massimo di felicità o al minimo d'infelicità possibile... (perché)... il proibire una moltitudine di azioni indifferenti non è prevenire i delitti che ne possono nascere, ma egli è di crearne di nuovi, egli è un definire a piacere la virtù e il vizio... Volete prevenire i delitti? Fate che i lumi accompagnino la libertà”⁴.

⁴) Beccaria, *Dei delitti e delle pene*, Milano, 1998, pp. 108 e 109.

Capitolo I

Evoluzione normativa e sindacato costituzionale e sovranazionale

1. L'origine delle misure di prevenzione

Le misure di prevenzione risalgono - tradizionalmente - allo Stato Sabauda e costituiscono un istituto tradizionale del nostro ordinamento. Si tratta di provvedimenti limitativi di diritti di libertà o del patrimonio adottati nei confronti di persone che non avendo, o non avendo ancora commesso reati sono però considerate pericolose per la società. La loro caratteristica fondamentale o, per meglio dire la loro stessa natura, è che, in quanto di contenuto variamente afflittivo, si distinguono dalle sanzioni penali (pene e misure di sicurezza) perché per la loro applicazione non è necessario sia accertata e dichiarata una responsabilità penale in capo al sottoposto alle misure stesse. Secondo autorevole dottrina sono impropriamente definite *ante-delictum* mentre si sarebbe in presenza di misure *praeter delictum* in quanto si tratterebbe di pene del sospetto, cioè di sanzioni irrogate senza la commissione di un antecedente reato e, di conseguenza, in contrasto con il principio della libertà personale e con quello di legalità, ex artt. 13 e 25 della Costituzione¹.

Nate per contrastare il brigantaggio all'indomani della nascita dello Stato italiano il 17 marzo 1861, dopo la guerra risorgimentale combattuta dal Regno di Sardegna per conseguire l'unificazione nazionale italiana, fruiro dell'inaspettato appoggio della dottrina dell'epoca che distingueva nettamente il diritto penale – che puniva il fatto – rispetto a queste nuove misure che erano espressione di un diritto di polizia e quindi - secondo la

¹ Cfr. Manna, *Il diritto delle Misure di Prevenzione*, in *Misure di prevenzione* a cura di Furfaro, Torino, 2013, p. 3.

Scuola Classica (Carrara) - di competenza, in quanto funzione preventiva, delle forze dell'ordine².

1.1. La legge Pica

Con legge 15 agosto 1863, n. 1409 “*Legge colla quale sono date disposizioni dirette alla repressione del brigantaggio*” – c.d. legge Pica – vennero, pertanto, impartite le disposizioni relative alla “*repressione del brigantaggio e dei camorristi nelle province infette*”, prevedendo all’art. 5 che “*Il Governo avrà inoltre facoltà di assegnare per un tempo non maggiore di un anno un domicilio coatto agli oziosi, a' vagabondi, alle persone sospette, secondo la designazione del Codice penale, non che ai camorristi, e sospetti manutengoli, dietro parere di Giunta composta del Prefetto, del Presidente del Tribunale, del Procuratore del Re, e di due Consiglieri Provinciali*” che, se da un lato – come si è osservato – sembravano rientrare nel diritto amministrativo di polizia³, dall’altro standardizzavano una sorta di tipologia normativa della persona socialmente pericolosa.

Proprio “*per l’esecuzione dell’art. 5 della Legge 15 agosto 1863*” fu “*approvato l’annesso Regolamento vidimato... dal Ministro Segretario di Stato per gli affari dell’interno*” il 25 agosto 1863 che: a) designava e disponeva l’invio al luogo del domicilio coatto degli oziosi, vagabondi, persone sospette, camorristi e sospetti manutengoli; b) nella parte seconda – *Polizia e disciplina* – stabiliva prescrizioni e obblighi cui dovevano soggiacere i soggetti sottoposti alle procedure richiamate.

Il fenomeno del brigantaggio, soprattutto dopo l’annessione del Lazio e di Roma del 20 settembre 1870 e la fine dello Stato Pontificio,

² «La nascita di un sistema di prevenzione di polizia, autonomo rispetto a quello penale e pertanto sganciato dalle garanzie giurisdizionali e dal principio di legalità, trae origine dalla distinzione carrariana tra magistero penale e magistero di polizia». Cfr. Stanig, *L’evoluzione storica delle misure di prevenzione*, in *Misure di prevenzione personali e patrimoniali*, a cura di Fiorentin, Torino, 2018, p. 11.

³ Cfr. Manna, *Il diritto delle Misure di Prevenzione*, cit., p. 4.

iniziò a scemare, a causa dell'emigrazione, soprattutto nelle regioni del Sud Italia e la legge cessò di essere applicata⁴.

1.2. Il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza del 1931 (T.U.L.P.S.)

Con l'avvento del Fascismo tornarono alla ribalta le misure di prevenzione anche per la necessità di ogni ordinamento non fondato sul consenso, di dotarsi di strumenti di neutralizzazione politica e sociale degli avversari al sistema o comunque dissenzienti. La strategia di fondo del regime, con l'entrata in vigore del T.U.L.P.S., era infatti di utilizzarle anche nei confronti della "pericolosità politica e amministrativizzare" il procedimento di applicazione⁵. A titolo esemplificativo l'art. 164 del R.D. 18.06.1931, n. 733, disponeva che «Il Questore, con rapporto scritto, motivato e documentato, denuncia al Prefetto, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente.

Sono altresì denunciati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denuncia può essere preceduta da una diffida alle persone suindicate, da parte del Questore». Questo mentre il successivo art.181 prevedeva la possibilità di assegnare al "confino di polizia", qualora "pericolosi alla sicurezza pubblica": «gli ammoniti; le persone diffamate...; coloro che svolgono o abbiano manifestato il proposito di svolgere un'attività rivolta a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici,

⁴) Peraltro si trattava di una legge temporanea il cui art. 1 disponeva: «Fino al 31 dicembre corrente anno nelle Province infestate dal brigantaggio, e che tali saranno dichiarate con Decreto Reale, i componenti comitiva o banda armata composta almeno di tre persone, la quale vada scorrendo le pubbliche vie o le campagne per commettere crimini o delitti, ed i loro complici, saranno giudicati dai Tribunali Militari, di cui al libro II, parte II del Codice Penale Militare, e con la procedura determinata dal capo III del detto libro».

⁵) In questo senso Stanig, *L'evoluzione storica delle misure di prevenzione*, cit., p. 27.

economici o sociali costituiti nello Stato o a contrastare o a ostacolare l'azione dei poteri dello Stato...».

Ciò comportava che di fronte a un'estrema genericità della previsione, lo stesso confino fosse applicabile anche in relazione a una semplice manifestazione del pensiero sebbene non finalizzata a condotte o attività tipizzate mentre, ai sensi degli artt. 166 e 182 dello stesso TULPS, l'irrogazione delle misure fosse di competenza di una "Commissione provinciale composta del Prefetto, del Procuratore del Re, di un giudice - designato dal presidente del Tribunale - del Questore, del comandante l'Arma dei carabinieri reali nella provincia e di un cittadino di specchiata probità nominato dal Sindaco del Comune capoluogo di provincia".

1.3. La legge 27 dicembre 1956, n. 1423 "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità"

Con l'entrata in vigore della Costituzione – che peraltro non fa alcun cenno alle misure di prevenzione, disponendo all'art. 25, terzo comma, che "Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza se non nei casi previsti dalla legge" – il sistema di prevenzione continuava a trovare collocazione nel T.U.L.P.S. ma il legislatore, prendendo atto delle indicazioni della Corte costituzionale, formulate con le sentenze nn. 2 e 11 del 1956⁶, "adottò una nuova normativa in sostituzione del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, per più versi non in linea con la nuova realtà costituzionale e quindi a forte rischio di legittimità".

La legge n. 1423/56, pur non risolvendo i dubbi in materia, tra i quali quelli inerenti l'indeterminatezza di alcune delle misure previste, prevedeva cinque diverse categorie di destinatari delle misure di prevenzione: 1) oziosi e vagabondi; 2) persone notoriamente e abitualmente dedite a traffici illeciti; 3) proclivi a delinquere e coloro che, per la condotta e il tenore di vita,

⁶ Su cui vedi *infra*.

devono ritenersi vivere abitualmente, anche in parte, con il provento di delitti o con il favoreggiamento; 4) persone ritenute dedite allo sfruttamento della prostituzione, alla tratta delle donne, alla corruzione di minori, al contrabbando o al traffico di droga; 5) coloro che svolgono abitualmente altre attività contrarie alla morale pubblica e al buon costume.

Il tentativo del dettato legislativo era, ovviamente, quello di adeguarsi alle pronunce della Suprema Corte che sosteneva come il diritto penale dovesse porre alla base un fatto e non l'autore. La norma prevede così che nei confronti dei destinatari il Questore potesse direttamente indirizzare una motivata diffida a cambiare condotta, nonché ordinarne il rimpatrio con foglio di via obbligatorio. Al Tribunale – in conformità al principio fissato dalla sentenza n. 11 del 1956 – era attribuita la competenza a disporre la più grave misura della sorveglianza speciale, cui l'organo stesso poteva aggiungere il divieto di soggiorno in uno o più comuni o province e, nei casi di particolare pericolosità, l'obbligo del soggiorno in un determinato comune.

1.4. La legge 31 maggio 1965, n. 575 “Disposizioni contro la mafia”

Le misure previste dalla legge n. 1423 del 1956 furono quindi estese dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 agli «indiziati di appartenere ad associazioni di tipo mafioso» ampliando così i poteri della magistratura. Alle misure personali, si affiancò anche una cauzione da versare a garanzia degli obblighi da rispettare, da confiscarsi in caso di violazione⁷ o, in alternativa, l'esecuzione sui beni costituiti in garanzia.

Venne anche stabilito (vds. art. 2) che le misure di prevenzione della sorveglianza speciale e del divieto o dell'obbligo di soggiorno, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, potessero «venir proposte dai procuratori della Repubblica, anche se non vi sia stata diffida, ferma restando la competenza a decidere stabilita nell'articolo 4

⁷⁾ Art. 3 bis aggiunto dall'art. 15 della legge 13 settembre 1982, n. 646

della legge precitata», ossia con decreto motivato emesso dal Tribunale in camera di consiglio.

Curioso, ma oltremodo significativo, il fatto che quasi venti anni prima che fosse introdotto il reato di cui all'art. 416 bis rubricato "Associazione di tipo mafioso" sia stata prevista normativamente una fattispecie giuridica che configurava tale "associazione" come presupposto per l'applicazione delle misure di prevenzione personale⁸.

1.5. La legge 22 maggio 1975, n. 152 "Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico" - c.d. Legge Reale -

Figlia di una situazione di emergenza creatasi in Italia, questa norma ha aumentato la portata delle fattispecie dettate nel 1965, facendovi confluire la materia dell'eversione politica ampliandone l'ambito di applicazione a una vasta area di soggetti «indiziati di coinvolgimento in attività di tipo terroristico o eversivo, di appartenenza ad associazioni politiche disciolte o di ricostituzione del partito fascista, nonché a soggetti già condannati per violazione della disciplina in materia di armi e da ritenersi, per il loro comportamento successivo, proclivi a commettere nuovi reati della stessa specie»⁹. Inoltre venne prevista – per la prima volta – una misura di carattere patrimoniale, quale la sospensione provvisoria dell'amministrazione di beni personali, esclusi quelli destinati all'attività professionale o produttiva, quando ricorrevano "sufficienti indizi" che la libera disponibilità di essi da parte delle persone indicate negli artt. 18 e 19 (comprese le persone indicate nell'art. 1, numeri 2), 3) e 4) della legge 1423/1956), agevolassero comunque la condotta, il comportamento o

⁸ In origine la legge 575/1965 era titolata "*Disposizioni contro la mafia*". Il titolo fu successivamente sostituito dal comma 5 dell'art. 2 della legge 15 luglio 2009, n. 94 in "*Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniera*".

⁹ Cfr. Corte cost., n. 24 del 24 gennaio 2019.

l'attività socialmente pericolosa prevista nelle norme suddette. Sospensione che poteva essere inflitta per un periodo non eccedente 5 anni¹⁰.

**1.6. La legge 13 settembre 1982, n. 646 – c.d. Rognoni-La Torre
“Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere
patrimoniale ed integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423,
10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una
Commissione parlamentare sul fenomeno mafia”.**

Con questa legge – definita di svolta¹¹ – furono inserite numerose disposizioni che consentirono il sequestro e la confisca dei beni “indiziariamente”¹² di provenienza illecita nella disponibilità, diretta o indiretta, degli “indiziati” di appartenere alla mafia e ad altre associazioni – localmente denominate – che perseguano finalità o agiscano con modalità corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Per combattere più efficacemente questo tipo di criminalità il meccanismo introdotto rispondeva alla necessità di sottrarre i beni illecitamente acquisiti atteso che l'esperienza applicativa aveva permesso di rilevare come l'aspetto economico-finanziario fosse prioritario per il sodalizio malavitoso e proprio tale ricchezza gli garantisse la stessa esistenza e il potere di fatto sul territorio¹³.

¹⁰⁾ Art. 20 legge 152/1975.

¹¹⁾ Stanig, *L'evoluzione storica delle misure di prevenzione*, cit., p. 37.

¹²⁾ AA.VV. Guardia di Finanza – Scuola di Polizia Economico-Finanziaria – Quaderni 52 –, cit., p. 6.

¹³⁾ Nella legge n. 575 del 1965 fu introdotta la disciplina di una nuova tipologia di confisca (art. 2-ter, comma 3) non dipendente da condanna penale, e i cui effetti erano destinati a essere anticipati da uno speciale sequestro (art. 2-ter, comma 2) per operare un maggiore contrasto alla criminalità mafiosa. Il legislatore del 1982 scelse dunque di innestare questi nuovi istituti sull'impianto della legge del 1965, estendendo l'applicabilità delle misure di prevenzione personali previste dalla legge n. 1423 del 1956 agli indiziati di appartenenza alle associazioni mafiose. Tale collocazione sistematica determinò anche il complessivo assetto di disciplina delle nuove misure, che furono affidate al medesimo tribunale competente a disporre le misure di prevenzione personali, dalle quali la nuova confisca (e il relativo sequestro) ereditarono inizialmente presupposti e procedimento applicativo, salve naturalmente le peculiarità legate alla necessità di effettuare indagini patrimoniali per individuare i beni potenzialmente oggetto di ablazione patrimoniale. Conseguentemente, anche queste misure furono configurate dal legislatore come del tutto

Un salto di qualità nell'applicazione delle misure di prevenzione è stato fatto con il sancire nel nostro ordinamento l'operatività del principio di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali - introdotte successivamente a quelle personali (nel 1982) - cosicché, in presenza dei relativi presupposti, possono applicarsi le misure patrimoniali del sequestro (e della confisca) non solo in tempi diversi rispetto alle misure personali, ma

indipendenti dal procedimento penale eventualmente aperto nei confronti del destinatario della proposta di misura di prevenzione patrimoniale, essendo piuttosto basate sui medesimi "indizi" che legittimavano l'applicazione nei loro confronti delle misure di prevenzione personali. A tali indizi la disciplina originaria del 1982 affiancava i seguenti ulteriori presupposti: ai fini del sequestro dei beni dell'indiziato, la sussistenza di «sufficienti indizi, come la notevole sperequazione fra il tenore di vita e l'entità dei redditi apparenti o dichiarati», dai quali si potesse ritenere che i beni dei quali il soggetto risultava disporre, anche indirettamente, «fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego»; ai fini della loro definitiva confisca, la mancata dimostrazione dell'origine lecita dei beni già oggetto di sequestro. Come appare evidente dalla semplice lettura dell'art. 2-ter, comma 3, della legge n. 575 del 1965, nel testo originario introdotto dalla legge Rognoni-La Torre, lo scopo fin dall'inizio sotteso a queste misure era quello di sottrarre alla criminalità organizzata beni e denaro di origine illecita (dimostrata attraverso un classico schema presuntivo), evitando al tempo stesso di subordinare l'ablazione patrimoniale alla necessità di dimostrare, nell'ambito di un processo penale, la precisa derivazione di ogni singolo bene o somma di denaro da un particolare delitto. Sin dalle origini, peraltro, l'applicazione dei nuovi istituti non restò confinata all'ambito della criminalità di tipo mafioso, ma – per effetto del rinvio (ritenuto "mobile" dalla giurisprudenza prevalente) contenuto nell'art. 19 della legge n. 152 del 1975, che stabiliva l'applicabilità di tutte le disposizioni della legge n. 575 del 1965 a talune delle fattispecie previste dall'art. 1 della legge n. 1423 del 1956 – fu subito ritenuta estesa ai soggetti indicati quali destinatari di misure di prevenzione personali ai sensi delle fattispecie di "pericolosità generica" previste dalla legge n. 1423 del 1956, e in particolare alle due fattispecie che – con lievissime modificazioni – sono oggetto delle presenti questioni di legittimità costituzionale. La concreta adozione delle nuove misure patrimoniali restò a lungo dipendente dalla contemporanea adozione di una misura di prevenzione personale a carico del soggetto interessato, la quale – a sua volta – presupponeva una valutazione relativa alla sua attuale pericolosità sociale. Ciò condusse questa Corte ad affermare, nel 1996, che «[d]al sistema legislativo vigente risulta dunque, come principio, che le misure di ordine patrimoniale non hanno la loro ragion d'essere esclusivamente nei caratteri dei beni che colpiscono. Esse sono rivolte non a beni come tali, in conseguenza della loro sospetta provenienza illegittima, ma a beni che, oltre a ciò, sono nella disponibilità di persone socialmente pericolose, in quanto sospette di appartenere ad associazioni di tipo mafioso o ad altre alle prime equiparate [...]. La pericolosità del bene, per così dire, è considerata dalla legge derivare dalla pericolosità della persona che ne può disporre» (sentenza n. 335 del 1996).

L'evoluzione legislativa successiva di queste nuove misure di prevenzione patrimoniali fu in particolare caratterizzata, per gli aspetti che qui rilevano: a) da un progressivo ampliamento del loro campo di applicazione, analogamente a quanto era accaduto per le misure di prevenzione personali; b) da una modificazione dello schema di accertamento presuntivo dell'origine illecita, che assegnò autonomo rilievo alla sproporzione dei beni rispetto al reddito dichiarato; e, soprattutto, c) dall'autonomizzazione del procedimento applicativo di tali misure rispetto a quello finalizzato all'applicazione di misure di prevenzione personali. Cfr. Corte cost., n. 24 del 2019 cit.

anche indipendentemente dall'applicazione di queste ultime, nelle fattispecie legislativamente previste ed in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa, non possa farsi luogo alla misura personale o questa non sia più in atto. Peraltro in materia di misure di prevenzione vige il principio di applicazione della legge attuale, previsto dall'art. 200 c.p. per le misure di sicurezza, in base al quale deve farsi applicazione delle norme vigenti al momento dell'adozione della misura, anche con riferimento ad accadimenti pregressi alla promulgazione di esse. Ciò in ragione del fatto che l'effetto ablativo disposto dall'ordinamento si correla a un vero e proprio "vizio genetico" nella formazione del patrimonio, quale modalità viziata di apprensione dei beni, che rappresenta un limite al mantenimento della proprietà, a prescindere dall'attuale pericolosità o meno dei soggetti. Ne consegue che, con le modifiche citate, non sono cambiati i parametri di correlazione richiesti per l'applicazione delle misure patrimoniali, di carattere soggettivo (quali la riconducibilità del proposto a una delle categorie di pericolosità delineate dal legislatore all'art. 4 del D.Lgs.vo 159/2011 e la pericolosità sociale della persona) nonché di carattere oggettivo (disponibilità, diretta o indiretta, dei beni e la provenienza illecita degli stessi) ma è stato semplicemente rimosso un limite al potere ablativo dello Stato, costituito dalla necessaria correlazione tra misure di prevenzione personali e patrimoniali.

1.7. La legge 3 agosto 1988, n. 327 – (Norme in materia di misure di prevenzione personali).

Con essa è stata soppressa la possibilità per il Tribunale di ordinare l'obbligo di soggiorno in un Comune diverso da quello di residenza e sono state riformulate le descrizioni normative contenute nell'art. 1 della legge n. 1423 del 1956, eliminando tra i destinatari delle misure in questione i «vagabondi» e gli «oziosi», e precisando in ciascuna di esse che la riconduzione del soggetto alle categorie descritte dalla legge dovesse

effettuarsi da parte del Tribunale sulla base di «elementi di fatto» (e non già, dunque, sulla base di semplici voci o sospetti). Il far suffragare gli indizi di pericolosità sociale da elementi di fatto non eliminerà, tuttavia, la problematica di far discendere da una situazione soggettiva – che costituisce l’essenza della norma quasi incriminatrice del procedimento di prevenzione – il giudizio prognostico sulla pericolosità sociale del proposto¹⁴.

Con questa legge furono inserite tre nuove fattispecie di soggetti genericamente pericolosi che dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 159/2011 (c.d. Codice Antimafia), si ritrovano nell’art. 1 del predetto decreto: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, [*comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa*]¹⁵, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica¹⁶.

1.8. La legge 19 marzo 1990, n. 55 – (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazioni di pericolosità sociale).

Ha esteso le misure di prevenzione agli indiziati di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di delitti in materia di stupefacenti e a soggetti indiziati di vivere abitualmente almeno in parte, con il provento

¹⁴) Corte cost., n. 23 del 1964.

¹⁵) Modifica introdotta dall’art. 15 - comma 1 -, lett. a) D.L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.

¹⁶) Si noti come delle fattispecie di *pericolosità generica* elencate, quelle di cui alle lettere a) e b) facciano riferimento ad “attività delittuose” e a “traffici delittuosi” mentre quella di cui alla lettera c) a “reati” estendendo, quindi, l’ambito di prevenzione anche a ipotesi *contravvenzionali*.

dei delitti di estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita o di contrabbando¹⁷.

1.9. La legge 24 luglio 1993, n. 256 – (Modifica dell’istituto del soggiorno obbligato e dell’art. 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575).

Ha modificato parzialmente i presupposti del sequestro di prevenzione, conferendo autonoma rilevanza al requisito della *sproporzione* dei beni dei beni rispetto al reddito dichiarato o all’attività economica svolta: sproporzione che assurgeva, così, a ipotesi alternativa rispetto a quella originariamente prevista, in base alla quale il sequestro era consentito allorché si avesse motivo di ritenere che i beni stessi fossero il frutto di attività illecite o ne costituissero il reimpiego.

1.10. Il decreto legge 23 maggio 2008, n. 92 conv. con mod. nella legge 24 luglio 2008, n. 125 – (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica) e la legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).

Tali norme hanno realizzato una totale sovrapposizione dell’ambito di applicazione soggettiva delle misure di prevenzione patrimoniale rispetto a quelle personali. A seguito dell’introduzione, con Legge 125/2008 e L. 94/2009 del comma 6 bis dell’art. 2 bis della Legge 31.1.1965, n. 575 e,

¹⁷⁾ Attraverso il richiamo operato dall’art. 14 – primo comma – «Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della *legge 31 maggio 1965, n. 575*, concernenti le indagini e l’applicazione delle misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell’articolo 1 della predetta legge o a quelle previste dall’*articolo 75 della legge 22 dicembre 1975, n. 685*, ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma dell’*articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423*, quando l’attività delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste dagli articoli 600, 601, 602, 629, 630, 648 bis o 648 ter del codice penale, ovvero quella di contrabbando».

successivamente, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 6/9/2011, n. 159 (art. 18 comma 1) ¹⁸ è stata definitivamente sancita nel nostro ordinamento l'operatività del principio di applicazione disgiunta delle misure di prevenzione patrimoniali, in base al quale, in presenza dei relativi presupposti, possono applicarsi le misure patrimoniali del sequestro e della confisca non solo in tempi diversi rispetto alle misure personali ma anche indipendentemente dall'applicazione di queste ultime, nelle fattispecie legislative previste ed in ogni ipotesi in cui, pur in presenza di persona pericolosa o che è stata pericolosa, non possa farsi luogo alla misura personale ovvero questa non sia più in atto.

In particolare con il D.L. 92/2008 sono state apportate alcune rilevanti modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575 riguardanti:

- 1) l'estensione della normativa antimafia anche alle ipotesi di riciclaggio, impiego di denaro proveniente da attività illecite o, comunque, in tutti i casi in cui le funzioni di Pubblico ministero sono attribuite al Procuratore della Repubblica distrettuale;
- 2) la valorizzazione dell'esperienza delle direzioni distrettuali antimafia, in possesso di un notevole patrimonio informativo in materia, attraverso l'attribuzione alle stesse della competenza a indagare e a proporre le misure di prevenzione in questione;
- 3) la già menzionata previsione che le misure di prevenzione patrimoniali possano essere applicate anche disgiuntamente rispetto alle misure di prevenzione personali, consentendo così all'autorità giudiziaria di aggredire il patrimonio mafioso anche in caso di morte del proposto o del sottoposto;
- 4) l'introduzione dell'articolo 110-ter nel regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), prevedendo che il Procuratore nazionale antimafia possa disporre, d'intesa con il

¹⁸) «Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono essere richieste e applicate disgiuntamente e, per le misure di prevenzione patrimoniali, indipendentemente dalla pericolosità sociale del soggetto proposto per la loro applicazione al momento della richiesta della misura di prevenzione».

Procuratore distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale antimafia alle Procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti di prevenzione.

1.11. Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

Con la legge 13 agosto 2010, n. 136, il Governo è stato delegato a emanare un decreto legislativo recante il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, con il compito di effettuare una completa ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa, nonché la loro armonizzazione e coordinamento anche con la nuova disciplina dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata recentemente istituita con il decreto legge 4 febbraio 2010, n. 4.

La medesima legge, poi, ha delegato il Governo anche alla redazione di un decreto legislativo per la modifica e l’integrazione della disciplina in materia di documentazione antimafia; trattandosi in ogni caso di normativa attinente, per un verso, alla criminalità organizzata di tipo mafioso e, per altro verso, al procedimento di prevenzione, si è ritenuto opportuno procedere all’attuazione di entrambe le disposizioni di delega mediante un unico decreto. Il risultato atteso era quello di ottenere un testo valido e completo che facesse da punto di riferimento in materia per tutti gli operatori del diritto e di semplificare l’attività dell’interprete, evitando la necessità di utilizzare nel testo riferimenti esterni a differenti atti normativi¹⁹.

¹⁹⁾ Cfr. “Relazione illustrativa di commento al Codice delle leggi antimafia – La ricognizione delle norme antimafia di natura penale, processuale e amministrativa” in https://www.tuttocamere.it/files/psicurezza/2011_159_Relazione.pdf

Il decreto è suddiviso in quattro diversi libri. Nel *Libro I* (artt. 1-81) sono disciplinate:

- nel Titolo I “*Le misure di prevenzione personali applicate dall’Autorità Amministrativa o dall’Autorità Giudiziaria*” (artt. 1-15)”;
- nel Titolo II “*Le misure di prevenzione patrimoniali*” (artt. 16-34 ter);
- nel Titolo III “*L’amministrazione, la gestione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati*” (artt. 35-51 bis);
- nel Titolo IV “*La tutela dei terzi e i rapporti con le procedure concorsuali*” (artt. 52-65);
- nel Titolo V “*Effetti, sanzioni e disposizioni finali*” (artt. 66-81);

Nel *Libro II* sono disciplinate le “*Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*” (artt. 82-101); nel *Libro III* le “*Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata, l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata*” (artt. 102-114); nel *Libro IV* le “*Modifiche al Codice penale²⁰, al Codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento*” (artt. 115-120).

1.12. La legge n. 161, in data 17 ottobre 2017: “Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura

²⁰⁾ Il Decreto Legislativo 1 marzo 2018, n. 21 - Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103 - ha inserito dopo l'articolo 3 del Codice penale, l' «Art. 3-bis (Principio della riserva di codice) - Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia».

penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate”.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale S.O. n. 258, in data 4 novembre 2017, è entrata in vigore dal 19 novembre 2017. Di seguito un sintetico quadro d'insieme delle modifiche apportate ai vari provvedimenti normativi:

a. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159:

1. ampliamento dei soggetti destinatari delle misure di prevenzione personali e patrimoniali, di cui all'art. 4, anche agli indiziati dei reati previsti dagli articoli:

- a) 418 c.p. (“Assistenza agli associati”);
- b) 612-bis c.p. (“Atti persecutori”);
- c) 640-bis c.p. (“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”);
- d) 416 c.p. (“Associazione per delinquere”) finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 314, co. 1, c.p. (“Peculato”), 316 c.p. (“Peculato mediante profitto dell'errore altrui”), 316-bis c.p. (“Malversazione a danno dello Stato”), 316-ter c.p. (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”), 317 c.p. (“Concussione”), 318 c.p. (“Corruzione per l'esercizio della funzione”), 319 c.p. (“Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio”), 319-ter c.p. (“Corruzione in atti giudiziari”), 319-quater c.p. (“Induzione indebita a dare o promettere utilità”), 320 c.p. (“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”), 321 c.p. (“Pene per il corruttore”), 322 c.p. (“Istigazione alla corruzione”) e 322-bis c.p. (“Peculato, concussione,

induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”);

e) 51, co. 3-quater c.p.p. (delitti consumati o tentati con finalità di terrorismo);

2. Revisione del procedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 17:

a) personali, mediante:

- l'attribuzione della titolarità della proposta anche al Procuratore della Repubblica del Tribunale nel cui circondario dimora la persona destinataria, limitatamente a talune categorie di soggetti,²¹ previo coordinamento con il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo di Distretto;

²¹⁾ Nei casi previsti dall'art. 4, comma 1, lettere c), i), i-bis) e i-ter) e, cioè, in relazione:

- ai soggetti di cui all'art. 1, ovvero coloro che:
 - *[debbono ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;]*
 - per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;
 - per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica;
- alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'art. 6 della Legge n. 401, in data 13 dicembre 1989, nonché alle persone che, per il loro comportamento, debba ritenersi, anche sulla base della partecipazione in più occasioni alle medesime manifestazioni, ovvero della reiterata applicazione nei loro confronti del divieto previsto dallo stesso articolo, che sono dediti alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
- ai soggetti indiziati dei delitti di cui agli artt. 640-bis c.p. o 416 c.p., quest'ultimo finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 314, co.1, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.;
- ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 612-bis del c.p. (con legge 19 luglio 2019, n. 69 è stata poi introdotta anche la fattispecie di cui all'art. 572 C.p.).

- l'obbligo di depositare le proposte presso le cancellerie delle istituende "Sezioni" o dei "Collegi speciali" per le misure di prevenzione del Tribunale del capoluogo di Distretto nel territorio del quale la persona destinataria dimora;
- la previsione del divieto di soggiorno in una o più regioni diverse da quelle di residenza o di dimora abituale;

b) patrimoniali, con l'attribuzione:

- al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo della titolarità della proposta, indipendentemente dall'esercizio dei poteri di impulso e coordinamento previsti dall'art. 371-bis c.p.p.;
- anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale nel cui circondario dimora la persona destinataria della proposta, delle funzioni e delle competenze spettanti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, limitatamente a talune categorie di soggetti²² e previo coordinamento con quest'ultimo;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, dell'obbligo di curare che non sia arrecato intralcio alle attività d'indagine condotte in altri procedimenti, attraverso il raccordo informativo con il Questore e con il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia;

²²⁾ Vedasi nota precedente.

3. Attribuzione ai soggetti titolari del potere di proposta applicativa di una misura di prevenzione di cui all'art. 17, commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 159/2011, della possibilità di accedere al Sistema di interscambio flussi dati ("S.I.D.") dell'Agenzia delle Entrate;
4. Esecuzione del sequestro a cura della polizia giudiziaria, mediante apprensione materiale dei beni e immissione in possesso all'amministratore giudiziario con l'assistenza, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario;
5. Impossibilità per il proposto di giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale;
6. Estensione degli effetti del provvedimento di sequestro o confisca di partecipazioni sociali totalitarie anche ai relativi beni aziendali;
7. Possibilità di applicare il sequestro o la confisca per equivalente:
 - a) qualora i beni individuati non siano più nella disponibilità del proposto, indipendentemente dall'eventuale finalità elusiva da questi perseguita;
 - b) laddove, in seguito alla morte del proposto, il procedimento prosegua nei confronti degli eredi o degli aventi causa o sia iniziato nei confronti dei successori a titolo universale o particolare;

8. Possibilità di rateizzazione mensile del versamento della cauzione da parte della persona sottoposta alla misura di prevenzione;
9. Revisione dell'istituto dell' "Amministrazione giudiziaria", ex art. 34, attraverso:
 - a) l'applicazione della particolare misura di prevenzione anche:
 - a seguito alle verifiche disposte dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai sensi dell'art. 213 del nuovo "*Codice dei contratti pubblici*"²³;
 - nei confronti dei soggetti sottoposti a procedimento penale per i delitti di cui agli artt. 603-bis, 640-bis o 416 del codice penale, quest'ultimo finalizzato alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 314, co. 1, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis del codice penale;
 - b) l'innalzamento della durata massima a un anno, prorogabile per ulteriori sei mesi e, comunque, per un periodo non superiore complessivamente a due anni, in caso di necessità, relazionata dall'amministratore giudiziario, di completare il programma di sostegno e di aiuto alle imprese amministrate nonché di rimuovere le situazioni legittimanti l'applicazione della misura;

²³⁾ D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, si richiama il contenuto del comma 5 del citato articolo 213, che testualmente recita: "*Nell'ambito dello svolgimento della propria attività, l'Autorità può disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi eventualmente della collaborazione di altri organi dello Stato nonché dell'ausilio del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi*".

- c) la possibilità di applicare il sequestro dei beni sottoposti a tale regime, qualora sussista il concreto pericolo che vengano dispersi, sottratti o alienati e nei casi in cui si ha motivo di ritenere che gli stessi siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego;
10. Introduzione del c.d. “*Controllo giudiziario delle aziende*”, applicabile in luogo dell'amministrazione giudiziaria, laddove l'agevolazione dell'attività delle persone proposte o soggette a misure di prevenzione conseguente all'esercizio dell'attività aziendale, risulti occasionale e, tuttavia, sussistano circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionare l'attività di impresa;
11. Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale nonché della formazione dei ruoli d'udienza e della trattazione dei processi, nei quali vi sono beni sequestrati ex art. 12-sexies del D.L. 8 giugno 1992 n. 306;
12. Potenziamento dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, attraverso, in particolare:
- a) il trasferimento della sede principale da Reggio Calabria a Roma;
 - b) l'inserimento, tra gli Organi costitutivi, di un “Comitato consultivo di indirizzo”, presieduto dal Direttore dell'Agenzia, competente a formulare pareri motivati e

presentare proposte ai sensi dell'art. 112, comma 5, del D.Lgs. n. 159/2011;

c) la proroga dell'attività di supporto nei confronti dell'autorità giudiziaria fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla Corte d'Appello nei procedimenti di prevenzione²⁴;

b. D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con Legge 7 agosto 1992, n. 356, modifica dell'art. 12-sexies, con la riformulazione, tra l'altro, del comma 1, attraverso:

1. l'estensione della speciale confisca "allargata" a tutti i delitti previsti dall'art. 51, co. 3-bis c.p.p.;
2. la preclusione per il "condannato" di poter giustificare la "... legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego di evasione fiscale".

1.13. Il decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113 convertito con modificazioni nella legge 1° dicembre 2018, n. 132.

A distanza di un anno dalla riforma di circa 50 articoli subita dal D.Lgs. 159/2011, il Codice Antimafia si conferma essere un "cantiere aperto" sebbene il sistema italiano della prevenzione antimafia sia considerato come la "forma di legislazione più avanzata ed efficace per il

²⁴ Di rilievo anche l'aumento della pena prevista dall'art. 640-bis del C.P. ("da uno a sei anni" a "da due a sette anni") e, nel D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'estensione dell'applicabilità in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, anche ai delitti di "Procurato ingresso illecito e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina", di cui all'art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (T.U. "Immigrazione");

contrasto alla criminalità organizzata ad alta redditività”²⁵. Tra le modifiche apportate dal D.L. 113/2018:

- l’aggiunta del comma 2 *quater* all’art. 10 – Impugnazioni – prevede che: *«In caso di conferma del decreto impugnato, la Corte d’Appello pone a carico della parte privata che ha proposto l’impugnazione il pagamento delle spese processuali»;*
- la modifica dell’art. 17, comma 3 *bis* – Titolarità della proposta – con la quale è stata soppressa la sanzione di inammissibilità della proposta formulata dal Questore o dal capo della DIA in caso di omessa comunicazione al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto almeno 10 giorni prima della sua presentazione al Tribunale, così da eliminare il rischio di disperdere compendi investigativi preziosi²⁶. Modifica chiaramente finalizzata anche ad abbreviare i tempi del procedimento di prevenzione.

²⁵ Tassone, *La costante riforma del Codice Antimafia: un cantiere aperto*, in *Diritto Penale Contemporaneo*, 22 gennaio 2019.

²⁶ Il nuovo comma 3 *bis* dell’art. 17 del D.Lgs. 159/2011 adesso prevede che: *«Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto, attraverso il raccordo informativo con il Questore e con il Direttore della Direzione Investigativa Antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività d’indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine, il Questore territorialmente competente e il direttore della Direzione Investigativa Antimafia sono tenuti a:*

- a) *dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall’art. 19;*
- b) *tenere costantemente aggiornato e informato il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale del capoluogo del distretto sullo svolgimento delle indagini;*
- c) *dare comunicazione sintetica per iscritto della proposta al Procuratore della Repubblica presso il capoluogo del distretto almeno dieci giorni prima della sua presentazione al Tribunale. Il Procuratore nei dieci giorni successivi comunica all’Autorità proponente l’eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il Procuratore concorda con l’Autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta».*

1.14. La legge 19 luglio 2019, n. 69, c.d. “Codice Rosso”.

Con questa legge sono stati modificati l’art. 4, comma 1, lett. i-ter) - che già consentiva l’intervento preventivo personale e patrimoniale sugli indiziati di *stalking* (612-bis C.p.), estendendo la potenziale applicazione delle misure anche agli indiziati del reato di maltrattamenti (ex art. 572 C.p.) - e l’art. 8, comma 5, del Codice antimafia così che il giudice, nei confronti dei soggetti indicati, può prevedere quale ulteriore obbligo in capo al destinatario del provvedimento di prevenzione l’allontanamento dai luoghi abitualmente frequentati dalle persone cui occorre prestare protezione o da minori. Prescrizione che potrà essere eseguita con le modalità indicate dall’art. 275-bis c.p.p., ossia attraverso l’utilizzo del “braccialetto elettronico”.